

VERBALE ASSEMBLEA COSTITUTIVA DI ASSOCIAZIONE

DENOMINATA

"TRADITIO TEMPLARIS"

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di novembre in Gerusalemme (Stato di Israele), presso la Casa Mater Misericordiae, in via Al Shayyha, Monte degli Ulivi

SONO PRESENTI:

- Segatori Marco, nato a _____ il _____
residente in _____, via _____ n. 1,
Cod. Fisc. _____ ;
- Cimino Elisabetta, nata a _____ il _____
, residente in _____, via dei _____
n. 14, Cod. Fisc. _____ ;
- Salvatori Giuseppe, nato a _____ il _____
, residente in _____, via _____
n. 4, Cod. Fisc. _____ ;
- De Masi Alessandro, nato a _____ ed
ivi residente in via _____ n. 42,
Cod. Fisc. _____ ;
- Borzi Salvatore, nato a _____ il _____
, residente in _____ via dei _____
n. 14, Cod. Fisc. _____ ;
- Zappalà Alfio, nato a _____ il _____


(Handwritten signatures and initials)



REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

... 200
... 3
Date 14 GEN. 2015

RECEBIDO
CON SELLO
Lh. O



Salvatore, Zappalà Alfio, Filaci Italia, Mistò
Adriano Giovanni, Marletta Carmela, Favara Salvina e
Puma Ippolito dichiarano di costituire, come col
presente atto costituiscono, una associazione

denominata:

"STRADITIO TEMPLARIS" (di seguito, la
"Associazione").

L'Associazione non ha scopo di lucro, è
apolitica, apartitica ed ha carattere filantropico -
sociale; l'attività dell'Associazione ed i rapporti
tra gli associati sono regolati dalle norme dello
statuto, in conformità a quanto previsto dalla
legge, ed i contenuti e la struttura
dell'Associazione sono ispirati a principi di
fratellanza, solidarietà, trasparenza e democrazia
che consentono l'effettiva partecipazione dei
singoli aderenti alla vita dell'Associazione stessa.

ARTICOLO II

L'Associazione ha sede in Roma, viale Parioli n.
74.

Su semplice decisione del Consiglio Direttivo
potranno essere istituite ovunque, anche all'estero,
sedi secondarie e sussidiarie, succursali,
rappresentanze, dipendenze di ogni genere.



[Handwritten signatures and initials, including 'SG' and 'P']

ARTICOLO III

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO IV

L'Associazione si propone lo scopo primario della promozione e sviluppo dello studio del periodo medioevale in generale e dell'Ordine dei Cavalieri Templari in particolare.

Per il perseguimento di detti fini potrà:

- svolgere qualsiasi attività atta a favorire studi e scambi di carattere culturale e/o associativo, anche in collaborazione con altre organizzazioni aventi lo stesso scopo e già esistenti sul territorio italiano o estero;
- contribuire alla valorizzazione, formazione e qualificazione di ricercatori e studiosi del periodo medioevale in generale e dell'Ordine dei Cavalieri Templari in particolare, anche organizzando e gestendo appositi convegni, seminari, conferenze, mostre e corsi;
- istituire una biblioteca specifica e tematica attinente al periodo medioevale, nonché centri di informazione e documentazione;
- promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni, anche multimediali.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, a signature at the bottom right, and several initials and marks scattered throughout the right margin.

Logo of the Order of Knights Templar (Ordine dei Cavalieri Templari) partially visible on the left edge.

Si propone altresì:

- attività di assistenza volontaria sociale e socio-sanitaria a pellegrini, persone anziane, disabili e bisognosi in genere, anche coadiuvando strutture pubbliche e private;
- attività di beneficenza, di mutuo aiuto e soccorso in favore di soggetti e/o territori disagiati in Italia ed all'estero, anche coadiuvando istituzioni pubbliche e private.

In merito, l'Associazione potrà disciplinare, con uno o più regolamenti interni, predisposti dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli associati, le modalità di adesione e svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

L'Associazione persegue quanto sopra avvalendosi, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

E' vietato all'Associazione lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti, ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse e

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Circular stamp or mark on the left margin]

comunque in via non prevalente.

ARTICOLO V

L'Associazione avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto di cui oltre, discusso ed approvato all'unanimità dai presenti, che ai sensi degli artt. 14 e ss. nominano il primo Consiglio Direttivo nelle persone dei Soci Fondatori, il quale organo a sua volta provvede alla nomina delle seguenti cariche:

Presidente: Segatori Marco.

Vice Presidente: Cimino Elisabetta.

Segretario: Salvatori Giuseppe.

Tesoriere: De Masi Alessandro.

Tutti gli eletti accettano la nomina.

Il designato presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge, le cui spese saranno a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Gerusalemme, li
19.11.2014

Marco Segatori

Elisabetta Cimino

Giuseppe Salvatori

Alessandro De Masi

Salvatore Borzi

Alfio Zappalà

Italia Filaci

Carmela Marletta

[Handwritten signatures: Elisabetta Cimino, Alessandro De Masi, Alfio Zappalà, Carmela Marletta]

Adriano Giovanni Mistò

Adriano Giovanni Mistò

Ippolito Puma

Ippolito Puma

Salvina Favara

Salvina Favara



STATUTO
dell'Associazione denominata
" TRADITIO TEMPLARIS"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Denominazione - Sede - Durata)

1. E' costituita l'Associazione denominata "TRADITIO TEMPLARIS".

2. La sede dell'Associazione è in Roma, viale Parioli n. 74; su semplice decisione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque, anche all'estero, sedi secondarie e sussidiarie, succursali, rappresentanze, dipendenze di ogni genere.

3. La durata è illimitata.

Art.2

(Caratteristiche)

L'Associazione è apartitica, apolitica, di ispirazione cristiana e non persegue scopi di lucro, sia diretti che indiretti, ha carattere filantropico - sociale ed agisce per fini culturali e di solidarietà.

Art.3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato, nonché di quelle regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.4

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di vita della stessa.

Art.5

(Modificazioni dello Statuto)

Per procedere alla modificazione dello Statuto, è necessaria la presenza in Assemblea di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.6

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 delle preleggi al codice civile e dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, relativi all'interpretazione del contratto.

Art.7

(Libri sociali)

L'Associazione conserva nella propria sede il libro degli associati, quello delle adunanze e delle



[Handwritten signatures and initials]

deliberazione dell'Assemblea, quello delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché quelli previsti dalla legge.

TITOLO II
FINALITA'
Art. 8
(Finalità)

1. L'Associazione si propone lo scopo primario della promozione e sviluppo dello studio del periodo medioevale in generale e dell'Ordine dei Cavalieri Templari in particolare.

Per il perseguimento di detto fine potrà:


- svolgere qualsiasi attività atta a favorire studi e scambi di carattere culturale e/o associativo, anche in collaborazione con altre organizzazioni aventi lo stesso scopo e già esistenti sul territorio italiano o estero;
- contribuire alla valorizzazione, formazione e qualificazione di ricercatori e studiosi del periodo medioevale in generale e dell'Ordine dei Cavalieri Templari in particolare, anche organizzando e gestendo appositi convegni, seminari, conferenze, mostre e corsi;
- istituire una biblioteca specifica e tematica attinente al periodo medioevale, nonché centri di informazione e documentazione;
- promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni anche multimediali;
- organizzare e partecipare a manifestazioni celebrative e/o rievocative di carattere storico e/o religioso.

Si propone altresì:

- attività di assistenza volontaria sociale e socio-sanitaria a pellegrini, persone anziane, disabili e bisognosi in genere, anche coadiuvando strutture pubbliche e private;
- attività di beneficenza, di mutuo aiuto e soccorso in favore di soggetti e/o territori disagiati in Italia ed all'estero, anche coadiuvando istituzioni pubbliche e private.

In merito, l'Associazione potrà disciplinare, con uno o più regolamenti interni, predisposti dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli associati, le modalità di adesione e svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

L'Associazione persegue quanto sopra avvalendosi, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite



[Handwritten signatures and initials, including 'K', 'M', 'P', 'S', 'M', 'C']

dei propri aderenti.

E' vietato all'Associazione lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti, ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse e comunque in via non prevalente.

Art.9

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero e si articola in ambiti territoriali attraverso delegazioni e presidi locali, secondo le competenze funzionali e territoriali stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

I SOCI

Art.10

(I Soci)

1. Possono diventare Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche (queste ultime solo Soci Sostenitori) che, godendo della pienezza dei diritti civili e politici, ne condividano le finalità, siano mosse da spirito di solidarietà e s'impegnino a realizzarle nel rispetto dei principi volontaristici, dello Statuto e dei regolamenti attuativi.

2. Gli associati si distinguono in:

a) **Soci Fondatori**: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;


b) **Soci Onorari**: persone fisiche nominate dal Comitato Direttivo per particolari meriti;

c) **Soci Postulanti**: coloro che hanno presentato domanda di associazione tramite un socio effettivo; la domanda deve essere visionata ed eventualmente accettata con giudizio del Consiglio Direttivo. I soci postulanti restano per un periodo di un anno dall'avvenuta accettazione della loro domanda in una posizione di istruzione e prova.

d) **Soci Effettivi**: le persone fisiche già soci postulanti che, avendo acquisito le esperienze e conoscenze necessarie, abbiano superato il previsto anno di istruzione e preparazione, sempre che non siano emersi fatti pregiudizievoli per i quali possa essere prevista l'esclusione ai sensi dell'articolo 13, previa valutazione del Comitato Direttivo;

e) **Soci Sostenitori**: le persone fisiche e giuridiche che, tramite un apporto di natura patrimoniale, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma secondo, contribuiscono al perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa valutazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 bis



(Adesione all'Associazione)

L'ammissione dei Soci (Postulanti, Effettivi e Sostenitori) è deliberata, su richiesta scritta dell'interessato, dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione deve essere versata la quota associativa nella misura annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione, tramite gli appositi moduli, dovrà essere espressa la chiara e piena accettazione delle disposizioni dello Statuto e di ogni legittima deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In base alla vigente normativa sulla privacy, tutti i dati personali raccolti saranno trattati con la massima riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

La qualifica di Socio, e conseguentemente il relativo status, è conferita a tempo indeterminato e si perde solo per decesso, recesso od esclusione deliberata nei termini del presente Statuto; data la natura strettamente personale del rapporto associativo, la relativa qualifica è, inoltre, indisponibile ed intrasmissibile.

L'eventuale recesso od esclusione comunicata dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento della quota associativa per il relativo anno.


In nessun caso di recesso o esclusione sarà riconosciuto al Socio alcun rimborso.

**Art. 11
(Diritti)**

L'elettorato attivo è attribuito a tutti i Soci Fondatori ed Effettivi; gli stessi hanno il diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, nonché il diritto di essere rimborsati delle eventuali spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione.

**Art. 12
(Doveri)**

1. Il Socio svolge la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione è improntato allo spirito volontaristico, di fratellanza, di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà.
3. Tutti i Soci sono obbligati a versare la quota associativa annuale nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L'omissione del pagamento comporta la decadenza del Socio



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, several smaller initials, and a signature at the bottom.

inadempiente dall'Associazione.

In merito, il Socio che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha, comunque, l'obbligo di versare l'intero contributo associativo ordinario stabilito per l'anno in corso al momento della cessazione.

Ciascun Socio è libero di versare contributi in misura superiore a quella richiesta dal Consiglio Direttivo, senza che ad esso possano essere riconosciuti, per questa sola ragione, maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

I contributi, a qualsiasi titolo versati, non sono ripetibili.

Art.13
(Cessazione)

1. La qualità di Socio cessa per morte, per dimissioni o recesso, per esclusione o per decadenza.
2. Le dimissioni devono essere inviate al Presidente dell'Associazione.
3. L'esclusione è disposta nei confronti del Socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto e/o dai regolamenti successivamente emanati, o comunque ponga in essere comportamenti indegni, pregiudizievoli per l'Associazione o incompatibili con le finalità perseguite.
4. La decadenza è disposta nel caso in cui il Socio disattenda l'obbligo di versare la quota associativa annuale.
5. Il provvedimento di cessazione da Socio è di competenza del Consiglio Direttivo che, prima di decidere, dovrà invitare l'interessato a presentare le proprie giustificazioni scritte, secondo le modalità previste dai regolamenti di attuazione.
6. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV
GLI ORGANI
Art.14

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente dell'Associazione;
 - il Vice Presidente dell'Associazione;
 - i Delegati Territoriali dell'Associazione;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;



Handwritten signatures and initials:
A vertical column of handwritten marks, including several initials and a signature, located on the right side of the page.

- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato ai sensi di legge.

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente ed effettivamente sostenute per l'attività associativa prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione.

CAPO I
L'ASSEMBLEA

Art. 15
(Composizione)

1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori ed Effettivi, in regola con il versamento della quota associativa.

I Soci hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci (fondatori e/o effettivi) muniti di apposita delega scritta, da conservarsi negli atti dell'Associazione. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina il Segretario scegliendolo tra i Soci fondatori e/o Effettivi.

Art. 16
(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, nonché in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo (in ragione di almeno tre dei suoi componenti), ovvero un decimo dei Soci (tra Fondatori ed Effettivi), ne faccia richiesta.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso contenente l'ora, il giorno, il luogo di convocazione (nel territorio della Repubblica Italiana) e l'elenco delle materie da trattare poste all'ordine del giorno, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte degli associati (comunicazione scritta inoltrata tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica, inviata agli indirizzi e recapiti risultanti dal libro degli associati, quali indicati dal Socio all'atto dell'iscrizione o, in seguito, mediante comunicazione d'intervenuta variazione).

Qualora fosse necessario, detto avviso potrà considerarsi trasmesso anche a mezzo pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

L'avviso di convocazione ordinaria dovrà essere inviato ai Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

la in forma

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

3. Ogni Socio può proporre di inserire un argomento all'ordine del giorno dandone comunicazione formale alla Segreteria dell'Associazione, affinché sia disposta dal Consiglio Direttivo la programmazione della relativa discussione nel corso di una delle Assemblee successive.

Art.17
(Costituzione dell'Assemblea -
Quorum assembleari)

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro eventuale responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come indicato al precedente articolo 5.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. In tale sede, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art.18
(Votazione)

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto; il voto è espresso per alzata di mano.

Art. 18 bis
(Competenze)

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e sul bilancio preventivo;
- sull'approvazione dei regolamenti interni e relative modifiche, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- sull'adesione e/o collaborazione con altri organismi che sul piano nazionale ed internazionale propongano fini uguali od analoghi all'Associazione;
- sul rimborso spese a coloro i quali ricoprono cariche sociali, in conformità a quanto sopra previsto in merito alla gratuità delle cariche;
- sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'M. P.', 'R. S.', and 'A. S. G.'.

Direttivo, del Presidente dell'Associazione e degli altri organi di cui all'art. 14 ove espressamente previsto;

- sulla ratifica di provvedimenti urgenti di competenza dell'Assemblea medesima, adottati, per motivi di urgenza e per non arrecare pregiudizio all'Associazione stessa, dal Consiglio Direttivo;

- su ogni altra questione ad essa demandata per legge o dal presente statuto, o che sia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.19

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal medesimo Segretario e debitamente trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il verbale, come sopra trascritto, è tenuto, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

3. Ogni Socio ha il diritto di consultare detto libro e di estrarne copia a sua cura e spese presso la sede dell'Associazione, previo congruo preavviso.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno nove membri (otto Consiglieri più il Presidente), fino ad un massimo di ventuno (venti Consiglieri più il Presidente). Ne fanno parte di diritto i Soci Fondatori senza limitazione di durata, nonché i primi cinque Soci Effettivi cooptati dal Consiglio (anch'essi senza limiti di durata). Ad essi si aggiungono un numero di membri variabile (determinato di volta in volta dal medesimo Consiglio Direttivo) da uno a cinque, eletti ogni tre anni dall'Assemblea, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, tra i Soci Effettivi che abbiano presentato la propria candidatura con comunicazione ricevuta dal Presidente dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva. Venendo a mancare un membro, il Consiglio Direttivo potrà cooptare il primo dei non eletti. Il numero dei Consiglieri potrà essere aumentato previa decisione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo e ne presiede le

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there are several distinct marks, including what appears to be a signature, a set of initials, another signature, and a large, stylized signature at the bottom.

sedute; in sua assenza, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art.21
(Durata e Funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'intero Consiglio Direttivo, od i singoli membri che lo compongono, possono essere revocati dall'Assemblea, con deliberazione a maggioranza dei due terzi degli associati presenti. Il Consigliere che senza giustificato e comprovato motivo non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica e sarà sostituito provvisoriamente dal Socio Fondatore o Effettivo indicato dal Consiglio Direttivo, sino alla nomina da parte dell'Assemblea del nuovo consigliere.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione, ovverosia ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti, ed è validamente costituito quando siano presenti sette membri.
3. Il Consiglio Direttivo adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, per l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei propri fini, redige il regolamento esecutivo, stabilisce l'importo delle quote annue associative, stabilisce ogni provvedimento riguardante eventuali collaboratori e/o dipendenti dell'Associazione, ammette i nuovi Soci, esclude i Soci qualora ne ricorrano i presupposti statutariamente previsti, esercita funzioni disciplinari secondo quanto stabilito da un emanando apposito regolamento e le ulteriori attività previste dallo Statuto, dai regolamenti e/o deliberate e/o delegate dall'Assemblea. A parità di voti è determinante il voto del Presidente.
4. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

CAPO III
IL PRESIDENTE

Art.22
(Elezione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci Fondatori ed Effettivi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età, a maggioranza dei soci presenti ed a scrutinio segreto.
2. Può essere eletto Presidente il componente

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

dell'Assemblea che sia iscritto all'Associazione da almeno cinque anni e che abbia presentato la propria candidatura, accompagnata da *curriculum vitae*, con comunicazione al Presidente in carica, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

3. E' nominato Vice Presidente il componente dell'Assemblea che abbia ricevuto il più alto numero di voti dopo il Presidente ed, a parità di voti, il più anziano per età.

Art. 23
(Durata)

1. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2. L'Assemblea, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, può revocare il Presidente.

3. Un mese prima della scadenza della sua carica, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24
(Funzioni)

Il Presidente ha la rappresentanza, sia legale che processuale, dell'Associazione, emana il regolamento attuativo, stipula le convenzioni ed i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione in esecuzione di quanto deliberato collegialmente dal Consiglio Direttivo, con facoltà di subdelega; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori, compie tutti gli altri atti di sua competenza, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento.

Le presenti funzioni competono al Vice Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente.

CAPO IV
IL TESORIERE

Art. 25
(Nomina e funzioni)

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente dell'Associazione tra i Soci Fondatori ed Effettivi, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea. Presta la sua attività gratuitamente e rimane in carica sino a revoca dell'incarico da parte del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, they include: a large stylized signature, a signature starting with 'M', a signature starting with 'R', a signature starting with 'E', a signature starting with 'S', and a large signature starting with 'P' at the bottom.



**CAPO V
IL SEGRETARIO**

Art.26

(Nomina e funzioni)

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Cura la comunicazione e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, nonché la gestione ordinaria dell'Associazione. Rimane in carica sino a revoca dell'incarico da parte del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo.

**CAPO VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Art.27

(Nomina e funzioni)

Il Collegio dei Revisori, se nominato ai sensi di legge da parte dell'Assemblea anche nella persona di non Soci, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esercita funzioni di controllo della gestione contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

**TITOLO IV
LE RISORSE ECONOMICHE**

Art. 28

(Indicazione delle Risorse Economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili, immobili e mobili registrati che diverranno di proprietà dell'Associazione ad ogni titolo;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti, sia da parte di privati che di Enti o Pubbliche Istituzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- i) contributi ordinari;
- ii) contributi straordinari;
- iii) rimborsi derivanti da convenzioni;
- iv) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- v) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Il Socio non ha alcun diritto sulla quota o sui

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

contributi versati, nè può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione od in caso di scioglimento.

Il Socio non ha neppure diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, non può chiederne la divisione, nè disporre della propria quota o esigerne la liquidazione in caso di cessazione del rapporto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 29
(Beni)

1. L'Associazione può acquistare, a qualsiasi titolo, beni immobili, mobili e mobili registrati occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
2. Tutti i beni immobili e mobili registrati sono intestati all'Associazione.
3. I beni immobili, i mobili registrati, nonchè tutti i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'Associazione, sono elencati nell'inventario depositato presso la sede legale dell'Associazione ed ivi consultabile da ogni associato.

Art. 30
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa.
2. I contributi straordinari sono costituiti dalle elargizioni dei Soci e di chiunque voglia sostenere l'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi.
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare minimo del contributo necessario per acquisire la qualifica di Socio Sostenitore, nonchè della quota annua cui sono tenuti i Soci Postulanti, Effettivi e Fondatori.
4. La documentazione relativa ai contributi ordinari e straordinari elargiti all'Associazione sono conservati nella sede dell'Associazione stessa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 31
(Elargizioni, Donazioni e Lasciti)

1. Le elargizioni in denaro e le donazioni sono accettate previa delibera del Consiglio Direttivo.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, previa delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione di tali risorse e delle rendite dalle



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



stesse derivanti, in totale armonia con le finalità statutarie, al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti.

4. Il Presidente dell'Associazione dà esecuzione alle relative delibere del Consiglio Direttivo e compie i necessari atti giuridici.

Art.32

(Proventi da Attività Marginali, Utili ed Avanzi di Gestione)

1. I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in totale armonia con le finalità statutarie.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.33

(Devoluzione dei Beni)

In caso di cessazione, scioglimento per qualunque causa ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altra associazione di volontariato avente le medesime finalità e/o ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, oppure destinati ad Enti Pubblici o soggetti privati impegnati in ambito sociale, secondo le decisioni che saranno adottate dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del presente statuto.

E' fatto, comunque, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi delle operazioni liquidative tra i Soci.

**TITOLO V
IL BILANCIO**

Art.34

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio sono annuali e contengono le registrazioni dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio annuale consuntivo è costituito da uno stato patrimoniale e da un conto economico. Lo stato patrimoniale riferisce riguardo alla situazione dei beni patrimoniali ed alle attività e passività dell'Associazione. Il conto economico riferisce riguardo alle entrate intervenute ed alle spese sostenute durante l'anno solare.

Art.35

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



(Formazione e Contenuto del Bilancio)

1. Il bilancio preventivo è predisposto dal Tesoriere e contiene, suddiviso per voci o per raggruppamento di voci, le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo.
2. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Tesoriere e dallo stesso devono espressamente risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti.

Art.36

(Controllo sul Bilancio - Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, ha il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate dell'Associazione. Un'apposita relazione, in tal senso, è allegata al bilancio consuntivo e presentata all'Assemblea. Detta relazione dovrà essere comunicata, almeno trenta giorni prima dell'adunanza prevista per l'approvazione del Bilancio, ai componenti del Consiglio Direttivo.

Art.37

(Approvazione del Bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Esso è depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e la maggioranza dei presenti entro il primo trimestre di ogni anno. Esso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori (ove nominato), è depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

Art.38

(Le Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente dell'Associazione, nella sede dell'Associazione stessa.

TITOLO VI

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art.39

(Dipendenti e Collaboratori)













1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Lo status di volontario all'interno dell'Associazione è, in ogni caso, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la medesima Associazione.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.

3. I dipendenti sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile ai sensi di legge.

4. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori autonomi sono disciplinati dalla legge.

**TITOLO VII
RESPONSABILITA'**

Art.40

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e per l'inadempimento dei contratti, salvo quanto previsto dal codice civile in materia.

Art.41

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale provocati a e da terzi.

TITOLO VIII

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art.42

**(Rapporto con altri Enti e Soggetti
Domicilio elettivo)**

L'Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici e privati.

Ciascuno dei Soci, per tutto quanto concerne i suoi rapporti con l'Associazione od i suoi organi, elegge a proprio speciale domicilio quello risultante dal Libro dei Soci, del quale potrà in ogni momento richiedere la variazione facendone pervenire, per iscritto, corrispondente comunicazione alla sede dell'Associazione.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

Art.43

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.]

(Disposizioni Finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge in materia.

**Art. 44
(Organigramma)**

In deroga a quanto previsto dallo Statuto, per parere unanime dei Soci Fondatori intervenuti all'assemblea costitutiva, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché gli altri organi di seguito indicati, per il primo triennio, vengono così costituiti:

- Segatori Marco (Presidente);
- Cimino Elisabetta (Vice Presidente e Consigliere);
- Salvatori Giuseppe (Segretario e Consigliere);
- De Masi Alessandro (Tesoriere e Consigliere);
- Borzi Salvatore (Consigliere);
- Zappalà Alfio (Consigliere);
- Filaci Italia (Consigliere);
- Mistò Adriano Giovanni (Consigliere);
- Marletta Carmela (Consigliere);
- Favara Salvina (Consigliere);
- Puma Ippolito (Consigliere).

I qui presenti neoeletti accettano l'incarico, previa dichiarazione di possedere tutti i necessari requisiti e di non avere alcuna causa d'ineleggibilità.

**Art. 45
(Quota associativa)**

La quota d'iscrizione degli associati per il primo anno viene determinata in Euro 50,00.

**Art. 46
(Spese)**

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono e saranno a carico dei Soci Fondatori.

Al presente atto si applica la previsione di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e, pertanto, lo stesso è esente da imposta di bollo e da imposta di registro.

Atto sottoscritto in triplice copia in Gerusalemme, il 19 novembre 2014.

Marco Segatori *Marco Segatori*

Elisabetta Cimino *Elisabetta Cimino*

Giuseppe Salvatori *Giuseppe Salvatori*

Alessandro De Masi *Alessandro De Masi*

Salvatore Borzi *Salvatore Borzi*

Alfio Zappalà *Alfio Zappalà*

Italia Filaci *Italia Filaci*



Adriano Giovanni Mistò
Carmela Marletta
Salvina Favara
Ippolito Puma

Adriano Giovanni Mistò
Carmela Marletta
Salvina Favara
Ippolito Puma

